

certa porzione, e quella de' figli, cui è dal padre, o dalla madre, assegnato un peculio (II, 73). Poichè, giova notarlo, morto il padre, subentra la potestà materna. Inoltre, i figli così emancipati, e divenuti capi di separata economia, e le figlie, dotate e passate a matrimonio, nulla possono più ricevere, se non per legato, da' genitori; nè, morti questi, dagli altri fratelli, viventi *in fraterna compagnia*. Nella quale emancipazione per separata economia, più che una influenza dell'*emancipatio saronica*, noi possiamo riscontrare un ricordo di consimili disposizioni, contenute in una costituzione (25^a) dell'imperatore Leone; mentre il concetto che la dote, costituita dal padre, sta in luogo e compenso di successione, lo ritroviamo svolto, forse per influenze elleniche, nella legislazione posteriore a Giustiniano 1).

Se della legittimazione (II, 70) lo statuto non ci ricorda che quella *per subsequens matrimonium*, tra i cui effetti è la piena equiparazione del figlio legittimato a' figli legittimi, specie quanto al diritto di successione; su la tutela (II, 65, 69, 77) troviamo, invece, più diffuse notizie. E anche qui, la tradizione romana perdura tenace, salve poche e lievi deviazioni. Come il diritto giustiniano libera dalla tutela i minori, *quum puberes esse coeperint*, cioè i maschi dopo i quattordici anni, e dopo i dodici le femmine; così dispongono anche gli statuti (II, 69), salvo che l'epoca della pubertà per le femmine è portata a tredici anni compiuti.

In genere, il concetto della tutela quale *munus publicum*, già accentuato all'epoca dell'impero,²⁾ domina anche nel nostro statuto. Nella tutela, la madre è assimilata al padre (II, 77), e ogni tutore, sia testamentario o legittimo o dativo, è obbligato, entro trenta giorni dalla *tutoris datio*, di compilare l'inventario de' beni di spettanza del minore. L'*excusatio* è ammessa; salvo che non si specificano le cause per le quali si poteva rifiutar l'assunzione della tutela: segno che, in proposito, vigevano le norme del diritto comune. Nel resto, la tutela testamentaria precede la legittima; e, in mancanza

1) FERRINI, *Pandette*, § 740, p. 913.

2) Inst. I, *de excus.*, 25.